

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5331 del 16/10/2018
Oggetto	Voltura a favore della società MA Srl e contestuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 437 PG n° 25499 del 20/02/2014 relativa allo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Nepoti n° 1, originariamente intestato alla società G.R.B. Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5548 del 16/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Voltura a favore della società MA Srl e contestuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 437 PG n° 25499 del 20/02/2014 relativa allo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Nepoti n° 1, originariamente intestato alla società G.R.B. Srl**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup>, rilasciata dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 437 PG n°25499 del 20/02/2014, originariamente intestata alla società G.R.B. Srl ed ora volturata a favore della società MA Srl (c.f e p. iva 01101540761) avente sede legale in comune di Melfi (PZ), Comprensorio SATA via Montelungo e stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, via Nepoti n° 1
2. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA vigente<sup>3</sup> per l'aumento della durata massima giornaliera dei punti di emissione da 15 a 24 h/giorno, e per la dismissione del punto di emissione E4. Viene pertanto sostituito l'allegato A dell'AUA vigente col corrispondente allegato al presente atto.
3. Conferma la validità, i restanti contenuti e gli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed aggiornamento. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'AUA vigente.
4. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Anzola dell'Emilia sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 e art 6 comma 1 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 437 PG n°25499 del 20/02/2014

Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società G.R.B. Srl è stata autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 437 PG n°25499 del 20/02/2014 relativa allo stabilimento ubicato in comune di Anzola dell'Emilia, via Nepoti n° 1. Tale AUA contiene le matrici ambientali relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Successivamente in data 21/01/2016, con richiesta di voltura acquisita agli atti di ARPAE con PGBO/2016/745, è stata comunicata la fusione per incorporazione della G.R.B. Srl nella MFB Srl, avente sede legale in comune di Caselette (TO), Corso Susa n° 13/15 (cf e p. iva 00539830372).

In data 13/07/2018 è stata presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia<sup>4</sup> la richiesta di modifica della durata massima di funzionamento dello stabilimento da 15 a 24 ore/giornaliere e contestualmente è comunicata la fusione per incorporazione della MFB Srl nella società MA Srl avente sede legale in comune di Melfi (PZ), Comprensorio SATA via Montelungo (c.f. e p. iva 01101540761).

Viene pertanto aggiornato l'allegato A al provvedimento di AUA, recante autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sulla base delle richiesta di modifica presentata, mentre resta invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (allegato B all'AUA vigente). Si procede all'aggiornamento e sostituzione dell'allegato A dell'AUA vigente<sup>5</sup> con il corrispondente allegato al presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.04.04.02);

Si adotta pertanto l'atto di voltura e contestuale aggiornamento dell'AUA<sup>5</sup> come segue:

- Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di MA Srl, c.f. e p. iva 01101540761, avente sede legale in comune di Melfi (PZ), Comprensorio SATA via Montelungo
- Sostituzione dell'allegato A relativo alle matrici ambientali Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con il corrispondente allegato al presente atto

Resta invariato l'allegato B ed ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA<sup>5</sup>, i tempi di scadenza e di rinnovo riportati nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali

<sup>4</sup> Richiesta di voltura e di modifica di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/16991 del 20/07/2018

<sup>5</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 437 PG n°25499 del 20/02/2014

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

## Autorizzazione Unica Ambientale

MA Srl - comune di Anzola dell'Emilia – via Nepoti n° 1

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di tranciatura fine e pesante di metalli svolta dalla società MA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Nepoti n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONI E1 – E3 PROVENIENZA: TRANCIATURA FINE

Portata massima .....	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.50 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

#### EMISSIONE E2 PROVENIENZA: TRANCIATURA LEGGERA

Portata massima .....	11500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.50 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso..

---

EMISSIONE E4  
PROVENIENZA: FOSFATAZIONE

Punto di emissione eliminato.

---

EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: CARTATRICE

Portata massima .....	4500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.50 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a umido

---

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici pari a 3 MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E5.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE Sezione Provinciale di Bologna. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**